

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

**N. 180 DEL 24.04.2018**

**Oggetto: Tutela del “whistleblower”:** revisione procedura di gestione segnalazione illeciti..

IL DIRIGENTE

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

- vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 s.m.i. “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- visto l’art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001, nel testo sostituito dall’art. 1 della L. 30.11.2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, in vigore dal 29 dicembre 2017;
- richiamata la Circolare n. 1 del 25.01.2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica recante “legge 190 del 2012 – disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- vista e richiamata la Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” pubblicata in Gazzetta ufficiale in data 14 maggio 2015 e atteso che alla data odierna l’ANAC non ha dotato nuove Linee Guida ai sensi del comma 5 art. 54 bis d.lgs. n. 165/2001;
- richiamata la propria determinazione n. 67 del 27.2.2017 “Tutela del “whistleblower”: adozione procedura di gestione segnalazione illeciti”
- richiamata la delibera di Giunta n. 2 del 1° febbraio 2018, portante approvazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza 2018-20;
- atteso che la tutela del dipendente che effettua la segnalazione dell’illecito (whistleblower) è uno dei principali strumenti previsti dalla Legge 190/2012 e dal PNA per la prevenzione della corruzione;

- ritenuto necessario valutare la coerenza delle procedure di gestione delle segnalazioni degli illeciti, già definite nel PTPC 2017-19 (paragrafo 4.4.1 e paragrafo 5), alla disciplina di cui alla cit. L. n. 179/2017;

## DETERMINA

1. di confermare ed integrare, per le motivazioni espresse nelle premesse, la procedura di gestione delle segnalazioni degli illeciti, così come adottata con propria determinazione n. 67/2017:

- a) L'identità del segnalante non può essere rivelata. Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.
- b) L'identità del segnalante verrà acquisita contestualmente alla segnalazione, nel rispetto della normativa vigente e coerentemente a quanto previsto dalla Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Le segnalazioni anonime, cioè prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti. Resta comunque fermo che il Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito RPC) potrà prendere in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Il trattamento delle segnalazioni anonime avverrà comunque con modalità distinte e differenziate da quelle oggetto della presente procedura.
- c) Il segnalante invia una segnalazione compilando il modulo reso disponibile dall'amministrazione sul proprio sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione "Altri contenuti-Prevenzione della corruzione" dove sono specificate altresì le modalità di compilazione e di invio. La segnalazione deve contenere tutti gli elementi utili affinché sia possibile procedere alle dovute e appropriate verifiche a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione. Il modulo consente la raccolta di tutti gli elementi utili alla ricostruzione del fatto e ad accertare la fondatezza di quanto segnalato. La segnalazione potrà essere presentata anche con dichiarazione diversa da quella prevista nel modulo, purché contenente gli elementi essenziali indicati in quest'ultimo. La segnalazione deve essere presentata unicamente mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica a tal fine attivato, [segnalazione.anticorruzione@rivlig.camcom.it](mailto:segnalazione.anticorruzione@rivlig.camcom.it). La suddetta casella di posta elettronica è accessibile e consultabile esclusivamente dal RPC, che è tenuto a garantire la riservatezza del segnalante ai sensi delle vigenti disposizioni normative. Nel caso in cui la segnalazione riguardi il RPC, il dipendente potrà inviare la propria

segnalazione all'ANAC nelle modalità definite nel paragrafo 4.2 del testo della determinazione n. 6/2015(  
<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/Atto?ca=6123> ).

- d) Il RPC prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria. Qualora necessario, richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, con l'adozione delle necessarie cautele.
- e) Il RPC, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: dirigente della struttura cui è ascrivibile il fatto; Ufficio Procedimenti Disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica. La valutazione dei fatti oggetto di segnalazione da parte del RPC dovrà concludersi entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione, salvo che non siano necessari maggiori approfondimenti istruttori. Il RPC avrà cura di informare il segnalante dell'esito della segnalazione, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza della sua identità.
- f) I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge. I dati e i documenti che potrebbero essere o contenere dati sensibili, sono trattati nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.
- g) Il segnalante non può essere sanzionato. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al RPC, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. È a carico dell'ente dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante, sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'ente sono nulli. Il segnalante che sia licenziato a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23.
- h) Il RPC darà conto, con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, co. 14, della legge 190/2012.
- i) Le tutele di cui al punto g) non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui al comma 1 ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

2. di confermare il Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte del dipendente pubblico ai sensi dell'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 nel testo allegato alla presente determinazione, di cui

forma parte integrante, e che sarà reso disponibile sul sito istituzionale nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti-Prevenzione della corruzione”;

3. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo camerale informatico di questa Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 32 Legge n. 69/2009.

4. di dare incarico all’Ufficio Supporto al RPCT di provvedere agli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web di questa Camera di Commercio, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33

5. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione nell’Albo camerale informatico di questa Camera di Commercio, ai sensi dell’art. 32 Legge n. 69/2009.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  
DELLA TRASPARENZA**

**(Dr.ssa Costantina de Stefano )**

**firma digitale**